



CREDITO D'IMPOSTA per INVESTIMENTI TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN

PIANO TRANSIZIONE 5.0

come modificato IN GIALLO con LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207
(Legge di Bilancio 2025)

NORMATIVA

- Articolo 38 del Decreto Legge PNRR 19-2024
- Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024
- Decreto attuativo del 6 agosto 2024
- Circolare operativa del 16 agosto 2024
- FAQ MIMIT / GSE
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)

FONDI STANZIATI

Circa 13 miliardi di euro, di cui circa 6,5 per il 2024 e circa 6,5 per il 2025.

In particolare, sia per il 2024 che 2025, i 6,5 miliardi di euro sono distribuiti in questo modo:

- Circa 3,9 miliardi per i beni strumentali
- Circa 2 miliardi per autoconsumo e autoproduzione
- Circa 0,6 miliardi per la formazione

Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni. Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l'esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ESCLUSIONI

Il credito d'imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.



INVESTIMENTI AMMESSI

Nuovi investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Si precisa che per stabilire quanto un investimento si ritiene effettuato, cioè il cosiddetto "momento di effettuazione", occorre seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

BENE STRUMENTALE E/O BENE IMMATERIALE (investimento trainante)

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che sono interconnessi al sistema aziendale (cioè i BENI 4.0), a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%.

Si tratta di una sorta di presunzione di efficientamento. Il Ministero ha infatti verificato che anche considerando solo la parte di movimentazione, comparando l'attuale classe di efficienza energetica dei motori con quella di qualche anno fa il target di risparmio energetico del 3% (intero stabilimento) o 5% (singolo processo) è ampiamente garantito.

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO B (BENI IMMATERIALI)

L'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato integrato con anche l'inserimento delle 2 seguenti tipologie di software:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

IMPIANTI FONTI RINNOVABILI (investimento trainato)

Se e solo se, tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, si ottiene la riduzione dei consumi energetici, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, è possibile richiedere il credito d'imposta anche per gli investimenti, in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo.

FORMAZIONE DEL PERSONALE (investimento trainato)

Se e solo se, tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, si ottiene la riduzione dei consumi energetici, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, è possibile richiedere il credito d'imposta anche per le spese per la formazione del personale previste



dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

AGEVOLAZIONE CREDITO DI IMPOSTA 5.0

L'agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.

Il credito di imposta va calcolato a "scaglioni" come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------|
| Riduzione dei consumi a livello di stabilimento (in alternativa alla riga successiva) | tra il 3% e il 6% | tra il 6% e il 10% | oltre il 10% |
| Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa alla riga precedente) | tra il 5% e il 10% | tra il 10% e il 15% | oltre il 15% |
| da 0 a 10 milioni | 35% | 40% | 45% |
| da 10 milioni a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 % e al 5 %. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore per accedere alle aliquote del 40 % o 45 %.

Si tratta di una sorta di presunzione di efficientamento. Il Ministero ha infatti verificato che anche considerando solo la parte di movimentazione, comparando l'attuale classe di efficienza energetica dei motori con quella di qualche anno fa il target di risparmio energetico del 3 % (intero stabilimento) o 5% (singolo processo) è ampiamente garantito.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.



Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

REQUISITI

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 % e al 5 %. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore per accedere alle aliquote del 40 % o 45 %.

OPERATIVITÀ

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione richiesta unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un con-tratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 % o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 %.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con successivo decreto.

In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione necessaria.

Solo per accedere alle aliquote del 40 % o 45 %. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con successivo decreto che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ;
- b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con successivo decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- ii) le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

RECAPTURE

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli



investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

ADEMPIMENTI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di legge.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta industria 4.0

Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previ-ste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto

Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

OSSERVAZIONI DA PARTE DI VZ CONSULTING SRL

- Non sono ammessi investimenti per i quali prima del 01/01/2024 sia già stato sottoscritto un documento vincolante tra venditore e acquirente (ad esempio accettazione dell'offerta da parte dell'acquirente e/o emissione della conferma d'ordine da parte del fornitore).
- Non si tratta del sostituto del Credito d'Imposta 4.0. Infatti il Credito d'Imposta 4.0 è tuttora in vigore e lo sarà fino al 30/06/2026 o meglio sarà in vigore fino a quando saranno esauriti i 2,2 miliardi di euro stanziati dal 2025 (per chi entro il 31/12/2024 ha pagato l'acconto del 20 % valgono le vecchie regole del 4.0 e quindi è automatico).
- nel caso ci si "accontenti" del credito d'imposta del 35 %, non servono i calcoli energetici, ma si deve possedere un vecchio macchinario che svolge la stessa lavorazione di quello da acquistare che sia già stato completamente ammortizzato da almeno 24 mesi (in altre parole macchinario che abbia almeno 7 anni o 9 anni in base all'ammortamento).
- Non si tratta di un incentivo completamente automatico, come era il 4.0, ma bensì di un incentivo per il quale sono stati stanziati circa 13 miliardi di euro. Pertanto, occorre caricare la documentazione necessaria su un apposito portale del GSE, al quale sarà possibile accedere fino ad esaurimento dei fondi. Questa agevolazione è più simile ad un bando, in quanto si deve attendere la risposta del GSE prima di poter usufruire del Credito d'Imposta.
- Solo per le imprese che vorrebbero usufruire del 40 % o 45 %, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, è obbligatorio mantenere almeno il livello di *riduzione dei consumi energetici* conseguito dal progetto di innovazione; in caso contrario occorre rendere, con interessi e sanzioni, tutto il credito d'imposta.
- Solo per le imprese che vorrebbero usufruire del 40 % o 45 % tra i vari documenti, sono necessarie anche almeno 2 diagnosi energetiche; visto però il punto precedente è altamente consigliato che siano 7 le diagnosi energetiche (1 ante intervento + 1 post intervento + 5 per ogni anno successivo al completamento del progetto)
- È obbligatorio effettuare un investimento trainante in beni materiali e/o immateriali nuovi 4.0, che consenta di raggiungere il risparmio energetico, e poi si può aggiungere un investimento trainato in impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili.



- Non sono ammessi investimenti solamente attinenti ad impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili (esempio impianto fotovoltaico)
- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di legge (articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024). Attenzione però che, come sopra spiegato, un fornitore non può scrivere che si tratta di un bene 5.0 (al limite può scrivere che il cliente intende usufruire del 5.0 ai sensi de articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024).
- Vantaggi della pratica al 35 % :
 - non servono le diagnosi energetiche
 - non serve dimostrare per i 5 anni successivi all'investimento che si è mantenuto l'efficiamento energetico
 - non servono dati relativi ai consumi energetici della nuova macchina da acquistare
- Svantaggi della pratica al 35 % :
 - aliquota del 35 %
- Vantaggi della pratica al 40 % o 45 % :
 - aliquota del 40 % o 45 % (quindi maggiore rispetto al 35 %)
- Svantaggi della pratica al 40 % o 45 % :
 - servono almeno 2 diagnosi energetiche
 - serve dimostrare, per i 5 anni successivi all'investimento, che si è mantenuto l'efficiamento energetico
 - servono dati relativi ai consumi energetici della nuova macchina da acquistare